Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 27 APRILE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Inga e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1953. — **Fratelli Fiorio Conceria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 marzo 1953. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1953. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1953. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni 6 % scadenza 1974 sorteggiate il 3 aprile 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1953. — **Municipio di Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 marzo 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — « **R.A.C.A.** » - **Calzaturificio di Paullo, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, di Bologna:** Errata-corrige. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 marzo 1953, n. 259.

Aumento dei soprassoldi di medaglie al valore militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare assumono la denominazione di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:
lire 5.000 per la medaglia di bronzo;
lire 12.500 per la medaglia d'argento;
lire 40.000 per la medaglia d'oro.

Art. 2.

Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia sono stabilite nelle seguenti misure annue:
lire 35.000 per il grado di cavaliere;
lire 40.000 per il grado di ufficiale;
lire 45.000 per il grado di commendatore;
lire 50.000 per il grado di grande ufficiale;
lire 55.000 per il grado di gran croce.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, valutata in lire 135.000.000 annui, si farà fronte mediante equivalenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli n. 229 (76 milioni), n. 174 (14 milioni) e n. 183 (45 milioni) dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1952-53.

La restante quota di onere, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1952-53, nello importo di 382.500.000 di lire risultante per tale esercizio, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese in cui avverrà la suddetta pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 aprile 1953, n. 260.
Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 4 aprile 1953, n. 261.
Modificazioni all'imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito dei mutui e degli appalti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 4 della tariffa allegato *A* alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dal regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, è sostituito dal seguente:

a) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione di crediti, lire 1,50 per cento;

b) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,50 per cento;

c) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualità o contributi governativi e di enti pubblici nonchè di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.

Nota. — L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge.

Per l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) è necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni. Le dette aliquote si applicano all'intero ammontare dei crediti ceduti anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.

Art. 2.

Il testo dell'art. 28 della tariffa allegato *A* alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

Obbligazioni di somme di denaro:

a) obbligazioni di somme di denaro, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ricognizioni di debito anche per mezzo di alienazione di rendite sul debito pubblico, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od immobili non registrata, e non sia stata altrimenti sottoposta a imposta di registro, lire 1,50 per cento.

Se l'obbligazione di somma deriva da contratti di cambio marittimo, lire 0,50 per cento;

b) aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, a favore di ditte commerciali ed industriali, lire 0,50 per cento;

c) le stesse operazioni di cui alla lettera *b*), quando siano in relazione alle cessioni di credito di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.

Nota. — L'imposta si applica a norma dell'art. 26 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione d'ipoteca, soggiacciono a questa imposta.

Qualora il finanziamento venga posto in essere mediante cambiali, la tassa graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte proporzionali previste dalle precedenti lettere *b*) e *c*), semprechè le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto.

Art. 3.

Le agevolazioni tributarie concesse a favore di particolari operazioni di finanziamento, convenute per atto pubblico o per scrittura privata, sono estese alle garanzie di terzi che risultino prestate nel contesto degli atti e contratti medesimi.

Art. 4.

L'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

Disposizioni transitorie

Art. 5.

Le nuove disposizioni si applicano agli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per gli atti in data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e

questa fosse eseguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote più favorevoli al contribuente.

Per gli atti sottoposti a condizione sospensiva si osservano le norme di cui all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 262.

Elevazione a L. 30.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 22.500.000 per l'esercizio finanziario 1952-53 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Per l'esercizio 1953-54 la spesa inciderà sul capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 11 aprile 1953, n. 263.

Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all'art. 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000 per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 102.000 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.

Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per diritto proprio.

Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di riversibilità di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, numero 648, quando siano o vengano in possesso di pensione di guerra, è dovuto un assegno supplementare: di annue lire 12.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, di annue lire 26.400, per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 40.800 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.

Detto assegno, in eguale misura, spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all'art. 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato, con effetto dal 1° luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596.

Art. 4.

L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, è elevato con effetto dal 1° luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue.

Art. 5.

La indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui all'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e che è dovuta anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato, è stabilita nelle seguenti misure:

Lettera	A	L. 30.000
»	A-*bis*	» 27.000
»	B	» 24.000
»	C	» 22.000
»	D	» 20.000
»	E	» 15.000
»	F	» 15.000
»	G	» 12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti:

Lettera	A	L. 27.000
»	A-*bis*	» 24.000
»	B	» 21.000
»	C	» 19.000
»	D	» 17.000
»	E	» 12.000
»	F	» 12.000
»	G	» 9.000

E' data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura.

Art. 6.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1953-54, prevista in lire 17 miliardi e 400.000.000, si provvederà mediante riduzione di uguale importo del fondo per la copertura di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1° luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 264.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria di San Francesco di Paola, in Venezia.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia in data 13 aprile 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria di San Francesco di Paola, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 123. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 265.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Nicolò dei Mendicoli, in Venezia.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia in data 13 aprile 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Nicolò dei Mendicoli, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 127. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 266.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea della parrocchia di San Michele Arcangelo, in San Pietro Infine (Caserta) a quella di San Nicola nel medesimo Comune.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate-Ordinario di Montecassino in data 1° aprile 1952, con cui la parrocchia di San Michele Arcangelo, in San Pietro Infine (Caserta), viene temporaneamente unita a quella di San Nicola nel medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 124. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 267.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, in rione Ravagnese del comune di Reggio Calabria.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 2 febbraio 1952, integrato con successivo 20 maggio 1952 e con dichiarazione 14 agosto 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, in rione Ravagnese del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 126. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 268.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Pietro Apostolo, in Macciano di Chiusi (Siena).

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Pietro Apostolo, in Macciano di Chiusi (Siena) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare il legato disposto da Pianigiani Vittoria nata Martini, consistente in un podere volutato lire 2.880.545.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 125. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1953.

Composizione della Giunta esecutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Sulle proposte dei Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Giunta esecutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composta come segue:

Presidente: Mattei on. Enrico;

Vice presidente: Boldrini prof. Marcello;

Consiglieri: Crudele dott. Dante, Longo dott. ingegnere Imbriani e Zanmatti ing. Carlo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1953
Registro n. 76 *Presidenza, foglio n.* 231. — DE LIGUORO

(2092)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1953.

Composizione del Consiglio dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Sulle proposte dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composto come segue:

Presidente:
Mattei on. Enrico.

Vice-presidente:
Boldrini prof. Marcello.

Consiglieri:
Crudele dott. Dante, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Melgiovanni dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Silvestri Amari dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
Padellaro dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
Franchini dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Caglioti prof. Vincenzo, esperto;
Corsi on. dott. Angelo, esperto;
Longo dott. ing. Imbriani, esperto;
Saronio dott. Pietro, esperto;
Zanmatti ing. Carlo, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto, non appena ne sarà stata fatta la designazione e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1953, sarà provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di cui al n. 7 dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1953
Registro n. 76 *Presidenza, foglio n.* 230. — DE LIGUORO

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.

Sostituzione del presidente del Consorzio tutela pesca nei laghi di Garda e di Idro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1931, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 371, con il quale venne costituito il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1951, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 85, con il quale si nomina il rag. Enzo Massardi presidente del Consorzio stesso;

Vista la lettera pervenuta a questo Ministero in data 5 luglio 1951, con la quale il predetto rag. Enzo Massardi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di far luogo alla sostituzione del predetto rag. Massardi;

Visto il telegramma in data 5 dicembre 1952, con il quale il Prefetto di Verona, d'accordo con gli esponenti delle provincie di Brescia, Trento e Verona, propone la nomina del dott. Sbarbari Luigi, residente in Salò, attualmente consigliere provinciale di Brescia;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'attuale presidente del Consorzio tutela pesca nei laghi di Garda e di Idro, rag. Enzo Massardi ed è nominato in sua sostituzione il dott. Luigi Sbarbari residente in Salò, consigliere provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1953
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 131

(2046)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1953.
Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i propri decreti, n. 5903, del 1° marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo, registro n. 5, foglio n. 253, e n. 42484 del 20 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 19, foglio n. 350, con i quali il rag. Paolo Bottazzi è stato nominato commissario straordinario dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, dal 1° aprile al 30 settembre 1952, e confermato nella stessa carica dal 1° ottobre 1952 al 31 marzo 1953;

Considerato che non è possibile provvedere alla definitiva chiusura della gestione straordinaria dell'Ente entro il 31 marzo 1953, dovendosi attendere la pubblicazione del provvedimento legislativo, già approvato dal Parlamento, che dispone la messa in liquidazione dell'Ente stesso e la sua successiva soppressione;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Paolo Bottazzi è confermato, per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 1953, nella carica di commissario straordinario dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento. Tale incarico sarà espletato con l'osservanza delle modalità fissate nei precedenti decreti richiamati nelle premesse, e cesserà comunque, prima del 31 maggio 1953, qualora intervenga la nomina del commissario liquidatore dell'ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1953
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 106

(2029)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1953.
Composizione del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

I MINISTRI
PER LE FINANZE, PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Decretano:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composto come segue:

Sartori dott. Romolo, della Ragioneria generale dello Stato, presidente;

Baglio ing. Antonio, del Ministero dell'industria e commercio, sindaco effettivo;

Castana dott. Giuseppe, del Ministero delle finanze, sindaco effettivo;

Ruggeri dott. rag. Sergio, sindaco effettivo;

Cerulli dott. Guido, sindaco effettivo;

Patacchini dott. Sanzio, della Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente;

Franceschi dott. Enrico, del Ministero delle finanze, sindaco supplente;

Barberio Corsetti avv. Marcello, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1953
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 186. — LESEN

(2094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Marjorie F. Ferguson, Console degli S.U.A. a Milano.

(1798)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Cagliari

Con decreto Ministeriale addì 15 aprile 1953, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Cagliari viene prorogata fino al 30 giugno 1953 ed il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi; vengono conferiti inoltre al commissario predetto i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1952, con l'obbligo di provvedere entro il 30 giugno 1953 alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 numeri 2, 3 e 4 del Codice civile.

(1911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Cooperativa del Pescatore », in San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, i poteri conferiti al rag. Renato Cattani, commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa del Pescatore », con sede in San Benedetto del Tronto, sono stati prorogati al 30 maggio 1953.

(1923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diffida per smarrimento di ricevuta

(1ª *pubblicazione*)

La signorina Porta Biancà Rosa fu Giuseppe, domiciliata in Torino, via G. Giolitti n. 53, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 31 rilasciatagli il 5 giugno 1952 dall'Intendenza di finanza, Ufficio provinciale del Tesoro di Torino, in seguito alla presentazione per il rimborso dei titoli numeri 67626, 67737, 95531, 105339 di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale del capitale nominale di L. 500 ciascuno.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso dei detti titoli a favore della signorina Porta Bianca Rosa fu Giuseppe senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1953

Il direttore generale: BONANNI

(1950)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,92	633,25
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,93	633,25
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	633,50
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	634,50

Media dei titoli del 24 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,875
Id. 3,50 % 1902	61,80
Id. 3 % lordo	70,50
Id. 5 % 1935	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,325
Id. 5 % 1936	92,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,275

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	633,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,87

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazioni di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta consigliere Arturo fu Giancarlo, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 9-GE.

(1917)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a tre posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe (gruppo B, grado 11°) nel Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 821, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a tre posti di vice-segretario aggiunto di sezione di 2ª classe (gruppo *B*, grado 11°) nel Consiglio di Stato. Non possono partecipare al concorso le donne.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono alla data del presente decreto aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, per gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati. E' elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo d'età di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435).

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire alla segreteria generale del Consiglio di Stato entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono indicare il nome, il cognome, la paternità, la data, il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del regio decreto 25 agosto 1942, n. 1101;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune, nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre il candidato a visita medico-fiscale;

6) fotografia formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco o da un notaio, a meno che il candidato dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla elevazione del limite di età.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Art. 4.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Solamente i candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di buona condotta, certificato medico e del casellario giudiziale.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione.

I decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o di promozione per merito di guerra devono essere prodotti in originale o in copia autentica notarile.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per servizio, i figli dei medesimi, nonchè gli orfani dei caduti per servizio, debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 e 69-*ter* rilasciati dalle competenti autorità o, in mancanza, per gli invalidi di guerra, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale della Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

I partigiani combattenti, ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica di cui al precedente comma fino a quando il riconoscimento stesso non sia avvenuto.

Gli impiegati civili di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio civile rilasciata dai superiori gerarchici, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato, di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali intendono avvalersi del beneficio della esenzione del limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la indicazione della data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dell'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando del concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale, e verte sulle seguenti materie:

1) tema di cultura storico-letteraria;
2) elementi di diritto civile e di procedura civile;
3) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario, su nozioni di statistica, e sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica Amministrazione.

E' in facoltà dei candidati sostenere esami di lingue straniere.

Art. 8.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o di un referendario e di un direttore di segreteria di 1ª o 2ª classe; di un docente di materie giuridiche e di un professore di materie letterarie di un istituto d'istruzione media di secondo grado, membri.

E' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario di gruppo A, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto 35 punti in media nelle prove scritte e non meno di 30 in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di 35 punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno comunicati ai candidati.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto saranno osservate le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Roma, addì 24 febbraio 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1953
Registro n. 75, *foglio n.* 229. — FERRARI

(2041)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di ventiquattro tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44198/12106 del 10 gennaio 1953;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di ventiquattro tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1953
Registro n. 5 *Difesa-Marina, foglio n.* 202. — BONATTI

Notificazione di concorso per la nomina di ventiquattro tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli per la nomina di ventiquattro tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Gli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo possono percorrere la carriera fino al grado di Tenente generale.

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Gli esami di concorso avranno luogo nella sède ed alla data che saranno stabilite dal Ministero e saranno comunicate in tempo utile con avviso personale, ai singoli concorrenti.

Art. 4.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di trentacinque anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami presso l'Infermeria autonoma M. M. di Napoli.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essère tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio e 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere buona; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche lievi.

Contro il risultato della visita medica non sono ammessi i ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero difesa marina (Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici Divisione Stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere.

Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

5) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

6) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

7) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

8) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

9) certificato di buona condotta;

10) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « istruzioni ». Per gli incarichi professionali disimpegnati dagli ufficiali medici di complemento, nonchè per il tirocinio dagli stessi seguito presso le Scuole di Sanità Militare, dovranno essere prodotti certificati, in carta legale, rilasciati dalle competenti autorità militari;

11) certificato di esito di leva per i concorrenti che non hanno ancora prestato servizio militare. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

12) fotografia recente del candidato provvista della prescritta marca da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 7), 8) e 9) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 8) e 9) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto) un funzionario della carriera amministrativa centrale della Marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e d'istruzione militare e marinaresca, presso la Scuola di Sanità Militare Marittima, della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 12.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero difesa marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione Stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 8 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono cinque, e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) prova scritta di Patologia medica;
b) prova scritta di Patologia chirurgica;
c) prova orale e pratica di Semeiotica e Clinica medica;
d) prova orale e pratica di Semeiotica e Clinica chirurgica;
e) prova orale e pratica di Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza.

I programmi sui quali verteranno gli esami sono quelli indicati nelle istruzioni generali.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;
b) esame dei titoli di carriera;
c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e i diplomi originali dei titoli di carriera, specificando le lingue estere su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M.M. delegando i due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali, concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal Presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 12.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 60.

Art. 14.

Successivamente si procederà alle prove facoltative cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal Presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a due punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera. Sono titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali e Istituti scientifici, o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 16.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a due punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 18.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi sugellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia generale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

6) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 20.

Per le prove scritte di Patologia speciale medica e di Patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova sarà sorteggiata volta per volta; ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6 estrarranno ciascuno un numero che sarà corrispondente a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema sarà dettato dal Segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza apporvi la firma.

La busta contenente il nome del candidato non verrà aperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 21.

Per le prove orali e pratiche di Semeiotica e Clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 22.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio, e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite sul cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazioni — Emorragia — Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice della mano.

2) Generalità sulle suture dei tessuti — Soccorsi d'urgenza nelle fratture – Cura radicale dell'ernia inguinale o dell'ernia crurale.

3) Tenoplastiche e tenorafie — Trasfusione di sangue e plasma — Legatura dell'arteria poplitea.

4) Generalità sulle ferite dei tessuti molli — Trattamento dello shock traumatico — Amputazione della gamba al 3° medio.

5) Rachianestesia — Ustioni e loro trattamento — Legatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

6) Generalità sulla sindrome da schiacciamento — Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento — Legatura dell'arteria carotide primitiva.

7) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare – Generalità sul trattamento delle lussazioni — Amputazione del braccio al 3° medio.

8) Generalità sulla sutura dei nervi — Trattamento d'urgenza nelle fratture osteo-articolari — Legatura dell'arteria ascellare alla 3ª porzione.

9) Anestesia locale e tronculare — Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace — Legatura dell'arteria omerale al 3° medio del braccio.

10) Sindrome addominale acuta — Lussazioni e fratture del ginocchio e relativo trattamento — Amputazione dell'avambraccio al 3° inferiore.

11) Generalità sulla legatura delle arterie — Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca — Legatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

12) Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali — Le complicazioni settiche delle ferite — Disarticolazione carpo-metacarpica delle ultime 4 dita della mano.

13) Asfissia per annegamento — Anestesia generale endovenosa — Tracheotomia.

14) Primo trattamento dei congelati — Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche — Legatura dell'arteria tibiale posteriore, al 3° medio della gamba.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 8 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(2020)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorsi per esami a quarantadue posti di aiutante coloniale di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che regola l'ammissione nella carriera ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che alla data del 1° maggio 1948 risultavano disponibili centoventisette posti nell'organico unico degli aiutanti coloniali di 3ª e 4ª classe (gruppo *B*, grado 10° e 11°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantadue posti di aiutanti coloniali di 4ª classe (gruppo *B*, grado 11°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, senza limiti di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentata, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che prestano servizio in Somalia presenteranno la domanda per il tramite dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia; quelli che si trovino in altri territori potranno presentare la domanda per il tramite delle Rappresentanze italiane.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso entro il quinto giorno anteriore all'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda, o dei documenti che siano successivamente inviati a' termini del precedente comma, è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero, dell'A.F.I.S. o delle Rappresentanze italiane all'estero.

La domanda, sottoscritta di pugno dall'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio, e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina, ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale, o copia notarile del diploma di licenza di liceo classico o scientifico, o di istituto tecnico (corso superiore) o di scuola media di commercio o di istituto nautico (sezione capitani);

3) copia dello stato di servizio militare, oppure del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra ed eventualmente corredato della prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi resi in zona di operazione; oppure altro documento comprovante che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano sull'esercizio delle funzioni cui aspira; a meno che dette imperfezioni non derivino da cause di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

I candidati in servizio nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana sono esentati dalla presentazione del certificato di che trattasi.

Art. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'Esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione o disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dell'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi in territorio coloniale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme svoltisi in territorio coloniale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 6.

I documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio a tale riguardo dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte che le prove orali saranno tenute.

Art. 9.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario;

traduzione dall'italiano in francese;

soluzione di un problema di aritmetica e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori

cultura generale (storia generale del Trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni e geografia politica, fisica ed astronomica);

aritmetica, algebra e geometria piana e solida;

materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo);

contabilità generale dello Stato, ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana, nozioni sull'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia;

lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

lettura e traduzione in italiano di un brano semplice di una delle seguenti lingue: inglese, turco, tedesco, spagnolo, greco moderno, oppure di una delle lingue parlate nei territori già soggetti alla sovranità italiana in Africa.

Art. 10.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi nelle prove singole. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme svoltisi in territorio coloniale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 in Africa orientale, agli idonei combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dalle zone di confine ovvero profughi dell'Africa Italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale, si osservano le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885, 1° novembre 1947, n. 815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241; nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1928, n. 1919, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 13.

Al personale assunto in prova, a termini dell'articolo precedente, saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, gruppo *B*, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 44, e quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 14.

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente decreto e non sia in esso contemplato, valgono le norme contenute nei provvedimenti di legge richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 67. — FLAMMIA

(2021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Decadimento del concorso a quaranta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1952, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quaranta posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Considerato che nessuna domanda per partecipare al concorso di cui sopra è pervenuta all'Amministrazione nei termini prescritti e che, pertanto, non può farsi luogo all'espletamento del concorso stesso per mancanza di concorrenti;

Decreta:

Le operazioni inerenti allo svolgimento del concorso per titoli a quaranta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 20 aprile 1952, devono intendersi esaurite per mancanza di concorrenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1953

p. *Il Ministro* BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1953
Registro n. 10 Interno, foglio n. 149. — BERITELLI

(1944)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i decreti prefettizi n. 20727 del 16 giugno 1952 e numero 20728 del 17 giugno 1952, riguardanti l'uno l'approvazione della graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 e l'altro la assegnazione delle condotte alle relative vincitrici;

Vista la nota n. 1375 del sindaco di Macchiagodena dal quale risulta che l'ostetrica Rossi Gabriella, vincitrice della condotta di detto Comune, sebbene regolarmente invitata non ha assunto servizio;

Ritenuto che occorre procedere a nuova assegnazione della sede rimasta vacante, ed avendo all'uopo interpellato le concorrenti che seguono in graduatoria la rinunciataria ed avuta la dichiarazione della ostetrica Lombardi Maria che accetta la predetta condotta;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Lombardi Maria fu Donatangelo è dichiarata vincitrice del concorso in narrativa ed assegnata alla condotta comunale di Macchiagodena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del comune di Macchiagodena.

Campobasso, addì 1° aprile 1953

Il prefetto: LA SELVA

(1883)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.